



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

Provincia di Sassari

Piazza Villamarina – 07028
tel 0789 740900 fax 0257766477

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 89 DEL 11.10.2017

AVENTE PER OGGETTO : "Divieto di vendita per asporto e consumo di cibi e bevande in contenitori rigidi quali vetro e lattine - Divieto di sparo di mortaretti, petardi e oggetti pirotecnici".

IL SINDACO

PREMESSO che dal 13 al 16 ottobre pp.vv., presso la Piazza Vittorio Emanuele e le vie limitrofe del centro storico, si terranno i festeggiamenti in onore dei Santi Patroni, caratterizzati in modo particolare da eventi musicali e di spettacolo, per i quali si prevede un notevole afflusso di spettatori;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;

VISTA la direttiva del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, n. 1001/110(10) Uff. II - Ordine e Sicurezza Pubblica, del 28.07.2017, inerente i modelli organizzativi atti a garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

RICHIAMATE altresì le circolari della Prefettura di Sassari - Ufficio Territoriale del Governo n. 57304 del 23.06.2017 e n. 70195 del 03.08.2017, contenenti espresse indicazioni ai fini della tutela e gestione della sicurezza in occasione delle manifestazioni pubbliche;

RITENUTO che in occasione degli eventi di intrattenimento e spettacolo, la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro o in lattine, associati al contesto ambientale di affollamento ed euforia collettiva, possa favorire l'uso improprio degli stessi, nonché fenomeni di abbandono e dispersione, nelle aree della Piazza e nelle vie limitrofe, di un cospicuo numero di bottiglie e di lattine, i cui frammenti o superfici, in caso di rottura costituiscono un serio pericolo per l'incolumità delle persone;

CONSIDERATO che durante il tutto il periodo delle festività patronali è consuetudine sparare petardi, mortaretti e altri artifici pirotecnici;

RAVVISATO che le condotte descritte, associate all'affollamento del centro storico, oltre ad incidere sulla quiete dei cittadini, rappresentano un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini, anziani, costituendo pregiudizio per il decoro urbano e accrescendo le probabilità di commissione di illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

TENUTO CONTO delle conseguenze negative che vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante, li porta a perdere il senso dell'orientamento, aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, fino al punto da indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente pericolo per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza, a tutela del preminente interesse pubblico, di intervenire vietando:

- la vendita per asporto di cibi o bevande contenuti in recipienti di vetro ed in lattine, anche dispensati da distributori automatici;
- di introdurre e di consumare cibi, superalcolici e bevande, in contenitori, bottiglie di vetro o in lattine, in luogo pubblico, all'interno delle piazze, parchi e giardini, aree pubbliche attrezzate, in occasione degli eventi e degli spettacoli di intrattenimento;
- l'utilizzo di petardi e botti di qualsiasi tipo e denominazione, durante tutto il periodo dei festeggiamenti, benché di libera vendita;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 14/2017, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, ed in particolare il comma 4, il quale recita: *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."*;

RITENUTO pertanto opportuno adottare un provvedimento volto a prevenire e contrastare i pericoli che potrebbero essere cagionati da comportamenti e condotte indiscriminate;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione dei poteri del Sindaco in tema di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

ATTESO che conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dell'adozione della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Sassari;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno 11.01.2001 recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla incolumità pubblica, in occasione dei fuochi artificiali;

VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S.,

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del C.C. n° 33/2009 e s.m.i;

ORDINA

per i motivi e le esigenze di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica descritti in narrativa, in occasione dei festeggiamenti per i Santi Patroni, previsti dal 13 al 16 ottobre pp.vv:

1. durante gli eventi di intrattenimento e spettacolo, nella Piazza Vittorio Emanuele e nelle vie limitrofe del centro storico, è fatto divieto assoluto ai titolari di esercizi commerciali e pubblici, attività artigianali, venditori ambulanti e mediante distribuzione automatica, di somministrare e vendere per asporto cibi e bevande in recipienti di vetro e bottiglie, nonché in lattine. La somministrazione dovrà avvenire esclusivamente in contenitori di carta o plastica;
2. durante gli eventi di intrattenimento e spettacolo, nella Piazza Vittorio Emanuele e nelle vie limitrofe del centro storico, è fatto divieto assoluto a chiunque di introdurre, consumare o abbandonare cibi e bevande in genere, in contenitori o bottiglie di vetro, nonché in lattine;
3. per tutto il periodo dei festeggiamenti, è vietato lo sparo di mortaretti, petardi, botti e oggetti pirotecnici di qualsiasi tipo e denominazione, benché di libera vendita, su tutto il territorio comunale.

DISPONE

- a) che l'inottemperanza agli ordini di cui ai punti nn. 1 e 2 del presente provvedimento venga perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale;
- b) che per la violazione della disposizione di cui al punto n. 3 della presente ordinanza si applichino i principi e le procedure previsti dalla legge n. 689/1981 e s.m.i, rimandando a quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana per la relativa sanzione;
- c) La Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento;
- d) che la presente ordinanza, preventivamente trasmessa al Sig. Prefetto di Sassari, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Santa Teresa Gallura, nonché comunicata ai Comandi delle Forze dell'Ordine operanti sul territorio.

INFORMA

ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. ed integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.

Santa Teresa Gallura, 11.10.2017.

IL SINDACO

Stefano Ilario Pisciotto

